Allegato alla deliberazione n. 1/4 del 13.1.2004

Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza

Protocollo n. *Cagliari, lì*

Oggetto: *Annullamento di 13 Piani Territoriali Paesistici operato con i D.P.R. del 29.7.1998 e del 20.10.1998 e con le sentenze T.A.R. della Sardegna del 6.10.2003 (dal n.1203 al n.1208) – Deliberazione della Giunta regionale n.38/2 del 24.10.2003 –*

- Indicazioni operative per l'attivazione delle misure di tutela ex art.10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n.45 e di quelle riferibili alle aree già sottoposte al vincolo ex art.1-ter della L.8.8.1985, n.431, approvate con deliberazione della Giunta n. del -

Ai Signori SINDACI
della Sardegna

Ai Signori Presidenti delle Province

Ai Dirigenti gli Uffici Tecnici Comunali

Ai Servizi regionali Tutela Paesaggio

Ai Servizi regionali Controllo e Gestione del Territorio

Ai Servizi regionali Ispettorati del Corpo Forestale e di V.A.

Alle Soprintendenze BAAAS ed Archeologiche

L O R O S E D I

e, p.c.:

Agli Assessorati regionali
- Uffici di gabinetto
- Direzioni Generali

LORO SEDI

Alla Rappresentanza del Governo
presso la Regione Sardegna
p.za Carmine
CAGLIARI

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano
ROMA

Alla Soprintendenza regionale Beni Culturali
CAGLIARI

All'A.N.C.I. Sardegna
SEDE

Agli Ordini degli Ingegneri, Architetti e Agronomi
della Sardegna
LORO SEDI

Ai Collegi dei Geometri, Periti Industriali ed Agrari
della Sardegna
LORO SEDI

Ai Signori Componenti le
Commissioni Provinciali Tutela Paesaggio
LORO SEDI

Con le sentenze del TAR-Sardegna richiamate in oggetto, sono stati annullati 6 dei residui 7 Piani Territoriali Paesistici ancora vigenti dopo l'intervenuta caducazione, da parte del Capo dello Stato, dei primi 7 P.T.P.. La situazione attuale vede quindi 13 dei 14 Piani Territoriali Paesistici

originari definitivamente annullati e quindi non più vigenti, privando la quasi totalità dell'arco costiero isolano di una tutela paesistica territoriale.

La Giunta regionale, giusta la deliberazione citata in oggetto, ha individuato i provvedimenti minimi ai fini della predisposizione delle opportune misure di tipo legislativo ed amministrativo.

Sotto il primo profilo la Giunta ha provveduto a formulare i necessari emendamenti al Disegno di legge della Giunta regionale – già all'esame del Consiglio – affinché venga adeguato alle innovazioni intervenute nel frattempo ed, in particolare, alle indicazioni formulate dall'Accordo Stato-Regioni di recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio.

In attesa della definizione del nuovo quadro normativo che consenta una pianificazione paesistica più adeguata alle esigenze di tutela del territorio, in conformità alle indicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, si è provveduto a chiarire il quadro normativo operante in assenza di specifiche disposizioni derivanti dalla pianificazione paesistica, in particolare sull'arco costiero.

Applicazione articolo 10 bis della legge regionale 45 del 1989

A seguito di tale disamina si ribadisce che trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n.45. Mentre vengono a caducarsi in quanto ad efficacia le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge regionale 45/89, poichè queste dettavano misure di salvaguardia con specifica efficacia temporale che risulta ormai ampiamente scaduta.

Quanto disposto nell'articolo 10 bis della legge regionale 45 del 1989, invece, nel prevedere il contenuto minimo ed obbligatorio del Piano Territoriale Paesistico, determina la normativa

inderogabile sulle aree di particolare valenza paesistica da essa individuate, e, come tale, immediatamente efficaci ancorché in assenza di pianificazione paesistica.

In tali aree, pertanto, la disciplina urbanistica e quella paesistica, derivante dalla legge 431/85 come trasfusa nel D.L.vo 490/99, deve essere integrata con le disposizioni previste dal citato art.10bis della L.R.45/89, in continutà, peraltro, con quanto precedentemente disposto dalle Norme d'Attuazione dei P.T.P. che, per tali ambiti, recepivano obbligatoriamente, nella loro integrità, tali disposizioni.

Nell'esercizio dell'attività di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori, i Comuni e gli Uffici in indirizzo, dovranno pertanto tener conto – obbligatoriamente – delle disposizioni contenute nell'art.10bis, sia per la puntuale individuazione delle aree soggette alla particolare tutela di salvaguardia, sia per quanto riguarda gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, tra i quali si ritiene di dover comprendere anche gli interventi minori non soggetti a concessione edilizia.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle opere temporanee e precarie che si ritengono ammissibili a condizione che abbiano una durata definita nel tempo e sia garantita la loro rimozione dopo il periodo di utilizzo.

Il compito dei Comuni è quindi quello di procedere alla perimetrazione puntuale degli ambiti territoriali soggetti al regime di cui all'art.10 bis e quindi, tener conto delle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione.

Applicazione dei vincoli ex art.1 ter della legge 431 del 1985

L'annullamento dei Piano Territoriali Paesistici comporta la reviviscenza degli speciali vincoli preordinati alla loro adozione, come previsti dall'articolo 1 ter della legge 8 agosto 1985, n.431 (legge Galasso).

Ciò è stato, peraltro, autorevolmente evidenziato dalle sentenze del TAR-Sardegna di cui all'oggetto, che fanno esplicito invito al riguardo.

Le aree interessate a tale previsione di legge sono quelle già sottoposte a vincolo ex art.1ter della legge 431/85, per effetto di quanto disposto nei Decreti dell'Ass.to P.I. dal n. 2997 al n. 3012 del 23 dicembre 1985 (BURAS n.1 del 9.1.86, suppl. n.1).

In tali aree pertanto, giusta la previsione di cui all'art. 162 del Testo Unico in materia di beni Culturali ed Ambientali (D.L.vo 490/99), è vietato il rilascio dell'autorizzazione ex art.151 del medesimo Testo Unico (che sostituisce quella prevista dall'art.7 della L.1497/39), ad eccezione di quelle riguardanti le categorie di opere indicate all'art. 152 del già citato Testo Unico.

Ciò significa che sia gli Uffici Tutela Paesaggio che i Comuni delegati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n.28, non possono procedere al rilascio delle autorizzazioni paesistiche per opere che ricadono in tali ambiti territoriali così come delimitati nei succitati decreti assessoriali.

In tali ambiti è, di conseguenza, precluso anche l'intervento sostitutivo per opera degli uffici ministeriali delle Soprintendenze.

Al fine dell'applicazione di tale normativa è opportuno che i Comuni, in cui ricadono i vincoli di provvisoria salvaguardia ex art.1-ter della L.431/85, provvedano a delimitare esattamente il perimetro in cui vige la misura di salvaguardia ex art.1 ter della L.431/85, escludendo quelle aree che, nel decreto regionale di individuazione, sono indicate come non soggette al vincolo ex art.1ter della L.431/85.

Poiché il tempo intercorso tra l'approvazione dei P.T.P. e la loro caducazione ha comunque prodotto effetti sia sull'assetto del territorio che sulle previsioni della strumentazione urbanistica comunale, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione attenta delle trasformazioni

intervenute per l'eventuale rettifica ed integrazione dei perimetri già indicati nei provvedimenti sopraccitati.

Ciò al fine di considerare quegli atti della programmazione pubblica e della pianificazione urbanistica che, anche in attuazione dei piani paesistici, si configurano quali cause esimenti dalle misure di salvaguardia.

Tra gli atti di programmazione pubblica vanno ricompresi gli interventi che sono finalizzati allo sviluppo locale, sia che diano luogo ad atti di programmazione negoziata (P.I.A.- P.I.T. – Contratti d'area – Contratti di programma – Patti verdi – Agenda 21 – Progetti Leader – Programmi Comunitari tipo Interreg, etc) sia che conseguano ad atti di organi pubblici di gestione (aree industriali, consorzi di bonifica, etc).

Negli ambiti territoriali interessati da tali atti della programmazione pubblica sono da ritenersi ammessi solo ed esclusivamente gli interventi esplicitamente coerenti con tali atti di programmazione.

I Comuni, in cui ricadono i vincoli ex art.1-ter della L.431/85, sono pertanto invitati ad operare le necessarie verifiche e formulare le eventuali proposte di rettifica dandone comunicazione ai competenti Uffici Tutela Paesaggio per le successive determinazioni al riguardo.

Ciò al fine di garantire una maggiore certezza e chiarezza sull'ambito di operatività del vincolo ex art.1-ter della L.431/85, sia nei confronti dei cittadini, sia nell'esercizio delle competenze subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 28/98.

Nell'esercizio dell'attività di verifica del perimetro dei citati vincoli ex art. 1-ter della L.431/85, i Comuni interessati potranno avvalersi della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e della relativa consulenza ed assistenza che sarà fornita dai competenti uffici della Direzione Generale dell'Urbanistica.

Il coordinamento dell'attività di verifica sopraindicata verrà operato congiuntamente, dalle Direzioni Generali della Pubblica Istruzione e dell'Urbanistica.

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni derivanti dalla reviviscenza del vincolo ex art.1-ter della L.431/85 dovrà essere curata dai competenti uffici comunali e dalle Stazioni del Corpo Forestale della Sardegna.

Considerazioni conclusive

Vale rimarcare che tra le principali conseguenze derivanti dall'annullamento dei Piani Territoriali Paesistici vi è quella che riguarda l'ambito territoriale del vincolo paesistico che non può più considerarsi esteso alla fascia costiera dei due chilometri a meno che non sussista specifico vincolo ai sensi delle previgenti leggi 1497/39 e 431/85 ovvero del D.L.vo490/99.

Tale considerazione vale per tutte le fattispecie che, in virtù delle norme d'attuazione dei piani paesistici, venivano assoggettate al particolare regime di tutela paesistico ex L.1497/39 ovvero ex D.L.vo 490/99 che, quindi, a seguito dell'annullamento dei piani, risultano escluse dal particolare regime di tutela e quindi dall'obbligo dell'autorizzazione ex art.151 del citato D.L.vo 490/99.

Il rilascio dei pareri ex art.32 della legge 47/85 ed art.28 della legge regionale 23/85, per le pratiche di condono edilizio ancora pendenti dovrà essere compiuto con particolare attenzione, procedendo ad una verifica puntuale della compatibilità paesistica delle opere rispetto alle esigenze di tutela delle realtà ambientali interessate.

Sulle problematiche applicative derivanti dall'attuazione delle disposizioni sopraindicate, sarà cura dei competenti Assessorati della Pubblica Istruzione e dell'Urbanistica, promuovere incontri con i tecnici e gli amministratori comunali al fine di chiarire ed approfondire quegli aspetti che dovessero risultare più complessi ed articolati nella loro applicazione.

In tali incontri verranno fornite anche le indicazioni per una rappresentazione puntuale degli ambiti vincolati e quelle necessarie per coordinare tali disposizioni con quelle derivanti dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale ed, in particolare, quelle necessarie per disciplinare gli atti di pianificazione attuativa e gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'annullamento dei Piani Territoriali Paesistici.

Si confida nella collaborazione di tutti gli operatori interessati.

IL PRESIDENTE

On.le Avv. Italo MASALA